

ISTITUTO "ZANADIO SALOMONT"

Via Roma 19 - 31049 Valdobbiadene (TV)

N° di prot. 26

Delibera N° 11

COPIA VERBALE DI DELIBERAZIONE

L'anno DUEMILAVENTITRE

addì DICIASSETTE

del mese di MARZO

alle ore 17,30

nella sede dell'Istituto.

Convocato a seduta il Consiglio di Amministrazione dell'Ente, sono presenti :

Presidente Ivan Stramare

Componente Cristina Baratto

Componente Luca Dall'Armi

Risulta assente:

Assume la Presidenza il Sig. Ivan Stramare

Le funzioni di Segretario sono assunte dalla Dott.ssa Cristina Baratto

OGGETTO

PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDO DELLA GESTIONE IN CONCESSIONE FRLL'ASILO NIDO "IL T6RENINO" SITO IN VIA ROMA 19 A VALDOBBIADENE (TV). APPROVAZIONE LETTERA D'INVITO. ART. 193 D.LGS 18.08.2000 N. 267 E ART. 32 D.LGS 18.04.2016 N. 50.ESIDENTE

IL PRESIDENTE

constatato legale il numero degli intervenuti , invita il Consiglio a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Premesso che si rende necessario provvedere all'affido del servizio di gestione in concessione dell'asilo nido "IL Trenino" sito in via Roma 19 a Valdobbiadene (TV) e ritenuto di avviare con la presente la relativa procedura;

Atteso che, l'art.36 c. 2 lett. B) del Dlgs 18.04.20016 n. 50, l'art. 1 del D.L. 16.07.2020 n. 76 convertito dalla legge 29.07.2021 n. 120 e l'art. 51 del d.l. 31.05.2021 n. 77 convertito dalla legge 29.07.2021 n. 108 consentono di provvedere all'affido del servizio mediante procedura negoziata, previa gara ufficiosa e, trattandosi di appalto di importo inferiore alla soglia di cui all'art. 35 del decreto medesimo;

Dato atto che, in applicazione del c. 7 del citato art. 36 e del c. 9 delle linee Guida n. 4 dell'ANAC, si è provveduto alla pubblicazione per la durata di quindici giorni naturali e consecutivi di un apposito avviso pubblicitario sul sito interne dell'Istituto e su quello del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con il quale tutti coloro che intendessero partecipare sono stati invitati a manifestare formalmente il proprio interesse, precisando che sarebbero stati invitati a presentare offerta tutti gli operatori economici che lo avessero richiesto;

Dato ancora atto che conseguentemente in base a quanto previsto dall'art. 3 punto 3.6 delle linee Guida n. 4 di ANAC di attuazione del Codice, per il presente affidamento non verrà applicato il principio di rotazione, in quanto non viene operata alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra o quali effettuare la selezione;

Osservato che l'art. 192 del D.lgs 18.08.2000 n. 267 e l'art. 32 del D.lgs 18.04.2016 n. 50, dispongono che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa che indichi il fine che si intende perseguire tramite il contratto da concludere, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che motivano la scelta medesima, nel rispetto della vigente normativa;

Ritenuto conseguentemente di stabilire che:

- a) Il fine che si intende perseguire con il presente contratto è quello di garantire alla collettività comunale un servizio socio educativo volto a favorire la crescita dei bambini e al fine di favorire anche l'attività lavorativa dei genitori nel quadro di un completo sistema di sicurezza generale;
- b) all'affido del servizio si provvederà mediante procedura negoziata ad evidenza pubblica da esperire con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 36 del D.lgs 18.04.2016 n. 50, dell'art. 1 del D.L. 16.07.2020 n. 76 convertito in legge 11.09.2020 n. 120 e l'art. 51 del del D.L. 31.05.2021 n. 77 convertito in legge 29.07.2021 n. 108, tra tutti gli operatori economici che hanno richiesto di essere invitati a presentare offerta, aventi i requisiti indicati nella lettera d'invito;
- c) Il contratto per la realizzazione dell'intervento dovrà essere stipulato per mezzo di scrittura privata firmata dall'offerente e dal dirigente competente, ai sensi dell'art. 32 del D.lgs 18.04.2016 n. 50;
- d) Le clausole essenziali del contratto sono contenute nelle lettera d'invito, nello schema di contratto e nel capitolato speciale descrittivo prestazionale che costituisce il progetto dell'intervento, avendone i requisiti essenziali previsti dall'art. 23 del D.lgs n. 50/23016;

Dato atto, ai sensi dell'art. 51 del D.lgs 18.04.2016 n. 50, che nella fattispecie non è possibile suddividere l'appalto in più lotti né funzionali, in quanto la sua realizzazione non è tale da assicurare funzionalità e fattibilità indipendentemente dalle altre parti, né prestazionali, poiché non può essere diversamente definito su base qualitativa, in conformità alle varie categorie e specializzazioni nello stesso presenti e/o conformità alle diverse fasi successive del progetto e la suddivisione in lotti funzionali non risulta economicamente conveniente, posto che l'affidamento unitario garantisce il conseguimento di migliori condizioni economiche, attraverso economie di scala ed evita altresì rimbalzi di responsabilità fra una pluralità di appaltatori ed interferenze rischiose per la sicurezza e la salute dei lavoratori impiegati, per cui il frazionamento dell'appalto costituirebbe violazione del divieto di suddividere in lotti al solo fine di eludere l'applicazione delle disposizioni del decreto medesimo, nonché di aggiudicare tramite l'aggregazione artificiosa degli appalti;

Dato atto che le ragioni per le quali si ricorre alla procedura negoziata sono l'urgenza di provvedere all'esecuzione del servizio, l'economicità della procedura, nonché il disposto degli artt. Nn. 1220 e 51 del D.L. 31.05.2021 n. 77, convertito in legge 29.07.2021 n. 108, che consentono di avvalersi di tale istituto al verificarsi delle condizioni in premessa richiamate;

Dato atto ancora che in assenza di specifiche indicazioni del Codice in ordine ai tempi e alle modalità delle verifiche sulle dichiarazioni sostitutive rese dai concorrenti sul possesso dei requisiti di partecipazione, la verifica del costo della manodopera e di quello per la sicurezza dichiarati in sede di gara dai concorrenti ai sensi degli artt. 95 c. 10 e 97 c.5 lett. d), nonché quella dei requisiti stabiliti dall'art. 80 del decreto medesimo, saranno effettuate solo nei confronti dell'aggiudicatario, ferma restando la verifica a campione in tutti i casi in cui si rendesse necessaria per assicurare la correttezza della procedura (art. 13 L. 11.11.2011 n. 180 – artt. 46 47 e 76 del DPR 445/20009;

Considerato che si rende inoltre necessario provvedere all'approvazione della lettera d'invito, del capitolato speciale descrittivo prestazionale, che costituisce altresì il progetto dell'intervento avendone i requisiti essenziali previsto dagli artt. 23 del D.lgs 50/2016, dello schema di contratto e dell'elenco delle ditte da invitare alla gara;

Ritenuto di omettere la pubblicazione ai sensi di legge dell'elenco delle ditte da invitare alla gara;

Considerato altresì che, data la natura e la particolarità del servizio, si è ritenuta strettamente indispensabile la presa visione dei luoghi di esecuzione dello stesso da parte dei concorrenti invitati a presentare offerta e quindi si è ritenuto di prevedere il sopralluogo obbligatorio, già effettuato dai concorrenti prima di esprimere la propria manifestazione di interesse;

Dato atto che si provvederà in termini al versamento della somma di € 375,00, dovuta all'ANAC ai sensi dei commi 65 e 67 dell'art. 1 della legge 23.12.2005n. 266;

Dato atto che il responsabile del procedimento relativo al presente affido è soggetto abilitato alla verifica dei requisiti, nominato ai sensi dell'art. 31 del D.lgs n. 50/2016, è Ivan Stra,are;

Dato atto che è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ai sensi degli artt. 7 del DPR 16.04.2013 e 62 e 6/bis della L. 241/1990:

Dato atto che la spesa preventivata in via presuntiva per l'esecuzione dell'intervento, ammonta a complessivi Euro 8.000,00 (IVA compresa) ed è stata prevista al I cap. 20.20.300 "altre spese per servizi c.to gestione nido" del bilancio di previsione 2023" e ritenuto di assumere con il presente atto il relativo

impegno unitamente alla somma dovuta all'ANAC, salvo definizione ad avvenuto affido del servizio, sulla base delle risultanze di gara;

Visto il D.lgs 18.04.2016 n. 50 e ss. mm. ii.;

Visto il D.L. 16.07.2020 n. 76, convertito dalla legge 11.09.2020 n. 120,

Visto il D.L. 31.05.2021 n. 77, convertito dalla legge 29.07.2021 n. 108;

Viste le linee guida dell'ANAC n. 4 di attuazione del D.lgs 18.04.2016n. 50, recanti "Procedure per l'affidamento di contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici",

Visto il DPR 05.10.2010 n. 207 e ss. mm. li.;

DELIBERA

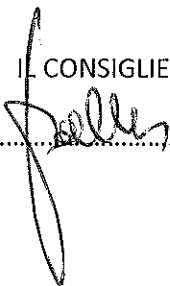
- di avviare, per i motivi esposti in premessa, la procedura di affidamento del servizio di gestione dell'asilo nido "Il Trenino" sito in via Roma 19 a Valdobbiadene (TV), provvedendo alla approvazione del progetto dell'intervento, costituito dalla documentazione allegata al presente provvedimento a più avanti specificata;
- di stabilire che, ai sensi dell'art. 192 del D.lgs 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 32 del D.lgs 18.04.2016 n. 50, che:
 - a) il fine che si intende perseguire con il presente contratto è quello di garantire alla collettività comunale un servizio socio educativo, volto a favorire la crescita dei bambini e al fine anche di favorire l'attività lavorativa dei genitori, nel quadro di un completo sistema di sicurezza generale;
 - b) all'affido del servizio si provvederà mediante procedura negoziata ad evidenza pubblica da esperire con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 36 del D.lgs 18.04.2016 n. 50, dell'art.1 del D.L. 16.07.2020 n.76 convertito in legge 11.09.2020 n. 120 e l'art. 51 del D.L. 31.05.2021 n. 72 convertito in legge 29.07.2021 n. 108, tra tutti gli operatori economici che hanno chiesto di essere invitati a presentare offerta, aventi i requisiti indicati nella lettera d'invito,
 - c) il contratto per la realizzazione dell'intervento dovrà essere stipulato per mezzo di scrittura privata firmata dall'offerente e dal dirigente competente, ai sensi dell'art. 32 del D.lgs 18.04.2016 n. 50;
 - d) le clausole essenziali del contratto sono contenute nella lettera d'invito, nello schema di contratto e nel capitolato speciale descrittivo prestazionale che costituisce altresì il progetto dell'intervento, avendone i requisiti essenziali previsti dall'art. 23 del D.lgs 50/2016;
- di dare atto che, in base a quanto previsto all'art.3 punto 3.6 delle linee guida n. 4 dell'ANAC di attuazione del Codice, per il presente affidamento non verrà applicato il principio di rotazione, in quanto non viene operata alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione;
- di dare atto, ai sensi dell'art.51 del D.lgs 18.04.2016 n. 50, che nella fattispecie non è possibile suddividere l'appalto in più lotti, né funzionali in quanto la sua realizzazione non è tale da assicurare funzionalità fruibilità e fattibilità indipendentemente dalla realizzazione delle altre parti, né prestazionali poiché non può essere diversamente definito su base qualitativa, in conformità alle varie categorie e specializzazioni nello stesso presenti e/o in conformità alle diverse fasi successive del progetto e la suddivisione in lotti funzionali non risulta

economicamente conveniente, posto che l'affidamento unitario garantisce il conseguimento di migliori condizioni economiche, attraverso economie di scala, ed evita rimbalzi di responsabilità fra una pluralità di appaltatori ed interferenze rischiose per la sicurezza e salute dei lavoratori impiegati, per cui il frazionamento dell'appalto in lotti costituirebbe violazione del divieto di suddividere in lotti al solo fine di eludere l'applicazione delle disposizioni del decreto medesimo, nonché di aggiudicare tramite l'aggregazione artificiosa degli appalti;

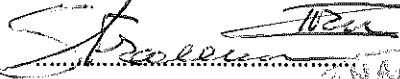
- di dare atto che le ragioni per le quali si ricorre alla procedura negoziata sono l'urgenza di provvedere all'esecuzione del servizio, l'economicità della procedura, nonché il disposto degli artt. 36 del D.lgs n. 50 e 1 del D.L. 16.07.2020 n. 76 convertito in legge 11.09.2020 n. 120 e 51 del D.L. 31.05.2021 n. 77 convertito in legge 29.07.2021 n. 108, che consentono di avvalersi di tale istituto al verificarsi delle condizioni in premessa richiamate;
- di precisare che in assenza di specifiche indicazioni del Codice in ordine ai tempi e alle modalità delle verifiche sulle dichiarazioni sostitutive rese dai concorrenti sul possesso dei requisiti di partecipazione, la verifica del costo della manodopera e di quello per la sicurezza dichiarati in sede di gara dai concorrenti ai sensi degli artt. 95 c. 10 e 97 c. 5 lett. D), nonché quella dei requisiti stabiliti dall'art. 80 del decreto medesimo, saranno effettuate solo nei confronti dell'aggiudicatario, ferma restando la verifica a campione in tutti i casi in cui si rendesse necessaria per assicurare correttezza della procedura (art. 13 l. 11.11.2011 n. 180 – artt. 46 47 e 76 del DPR 445/2009);
- di provvedere alla approvazione della lettera d'invito, del capitolato speciale descrittivo prestazionale, che costituisce altresì il progetto dell'intervento avendone i requisiti essenziali previsti dall'art. 21 del D.lgs 50/2016, dello schema di contratto e dell'elenco delle ditte da invitare alla gara, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di omettere la pubblicazione ai sensi di legge dell'elenco delle ditte da invitare alla gara;
- di precisare altresì che, data la natura e la particolarità del servizio, si è ritenuto strettamente indispensabile la presa visione dei luoghi di esecuzione dello stesso da parte dei concorrenti e che gli stessi hanno già effettuato il sopralluogo obbligatorio prima di dichiarare la propria manifestazione di interesse;
- di dare atto che il responsabile del procedimento relativo al presente affido è soggetto abilitato alla verifica dei requisiti, nominato ai sensi dell'art. 31 del D.lgs 50/2016 è Ivan Stramare;
- di dare atto che è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ai sensi degli artt. 7 del DPR 16.04.2013 n. 62 e 6 bis della l.n. 241/1990;
- di dare atto che si provvederà in termini al versamento della somma di € 375,00, dovuta ai sensi dell'art. 1 commi 65 e 67 della legge n. 266/2005 (Finanziaria 2006) all'ANAC;
- di dare atto che la spesa preventivata per l'intervento ammonta in via presuntiva a € 8.000,00 (IVA compresa) ed è imputabile al cap. 20.20.300 "altre spese per servizi in c.to gestione nido" del bilancio di previsione 2023 dove viene impegnata con il presente provvedimento, unitamente alla somma da versare all'ANAC, salvo definizione ad avvenuto affido del servizio, sulla base delle risultanze della gara;
- di dichiarare che il presente atto, previa conforme unanime votazione, è dichiarato immediatamente esecutivo.

Letto approvato e sottoscritto.

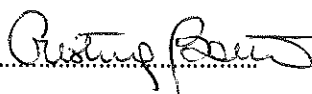
IL CONSIGLIERE


.....

IL PRESIDENTE


.....

IL SEGRETARIO


.....

